

COPIA



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI PIETRO MASCAGNI  
Alta Formazione Artistica e Musicale

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Atto n. 1/2016

**OGGETTO: Autorizzazione alla transazione della controversia legale pendente presso il Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali “P. Mascagni” e i docenti a tempo determinato prof. Massimo Masini e prof. Daniele Garella.**

L’anno duemilasedici, addì 25 del mese di gennaio alle ore 12.00 presso la Sala dei Benefattori dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “P.Mascagni”, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

All’adozione del seguente provvedimento risultano presenti i Sigg.

LUISE Marco	Presidente	Presente
GUIDI Stefano	Direttore	Presente
CAVICCHIA Giovanni	Componente	Assente
D’ANTONA Giuseppe	Componente	Assente
ROSSI Mauro	Componente	Presente

Partecipa alla seduta il Direttore Amministrativo Dott. Marco Menicagli.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

**Deliberazione n. 1/2016 del 25/01/2016**

**Oggetto: Autorizzazione alla transazione della controversia legale pendente presso il Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e i docenti a tempo determinato prof. Massimo Masini e prof. Daniele Garella.**

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che il prof. Massimo Masini, nato a Firenze il 26 giugno 1948, docente a tempo determinato di Arte scenica, e il prof. Daniele Garella, nato a Firenze l'8 maggio 1961, docente a tempo determinato di Letteratura poetica e drammatica, hanno notificato all'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, in data 30/07/2012, un atto di citazione con il quale hanno richiesto al Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro,

in via principale:

- di accertare l'illegittimità dell'apposizione del termine sui contratti ripetutamente stipulati dai ricorrenti con conseguente nullità degli stessi;
- di accertare il diritto in favore dei ricorrenti alla conversione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo contratto ovvero dalla decorrenza degli altri contratti stipulati tra le parti o dalla diversa data ritenuta di giustizia dal Giudice, con conseguente ricostruzione della carriera ai fini previdenziali, pensionistici, di anzianità e retributivi;
- di condannare l'ente convenuto al pagamento delle differenze retributive dovute in base alla ricostruzione della carriera, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo;
- di ulteriormente condannare l'Istituto, per effetto della disponenda conversione, al pagamento delle indennità risarcitorie determinate ex art. 32 Legge n. 183/2010 in favore dei ricorrenti;

in subordine, nell'ipotesi di non accoglimento della domanda di conversione dei rapporti di lavoro, accertato comunque il supposto abuso di reiterazione dei contratti a termine:

- di condannare ex art. 36, c. 4 D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 4/2006 convertito dalla Legge n. 80/2006, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti nella misura equivalente alla capitalizzazione delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito per tutta la durata della vita lavorativa decorrente dal primo contratto, o nel diverso ammontare ritenuto di giustizia che l'adito Giudice riterrà di applicare secondo i criteri emersi dalla giurisprudenza di merito e di legittimità o secondo equità ex art. 1226 c.c.;
- di dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione, a far data dall'inizio del rapporto, degli scatti di anzianità con relativa progressione retributiva negli anni decorsi, a far data dal primo contratto a termine di assunzione o diversa individuanda data o nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia;
- di condannare l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme corrispondenti all'accertato diritto dall'inizio del rapporto o diversa

individuanda data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo;

Atteso che, nelle proprie memorie difensive, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" ha replicato:

- che il piano didattico dell'Istituto è formulato dal Consiglio Accademico, che lo determina annualmente in funzione e in relazione alle richieste di ammissione dei candidati rivolte a specifici insegnamenti erogabili dall'Istituto e che soltanto dopo che la formulazione del piano didattico da parte del Consiglio Accademico, esso viene portato alla valutazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, che determina quali insegnamenti debbano essere forniti in aggiunta a quelli che sono stabilmente inseriti nella dotazione organica dell'Ente;
- che sia l'insegnamento della materia complementare di Arte Scenica, sia quello di insegnamento della materia complementare di Letteratura Poetica e Drammatica esulano dal novero dei corsi contemplati dalla dotazione organica dell'Istituto; la frequenza di tali materie è prevista soltanto nel periodo superiore (ultimi due anni) della Scuola di Canto e, quindi, la necessità di istituire l'insegnamento di tali materie è determinato anno per anno dal Consiglio di Amministrazione in relazione all'ammissione dei candidati a frequentare i relativi corsi; qualora nessun candidato sia tenuto alla frequenza, il corso non viene effettuato e non si determina pertanto l'esigenza per l'Istituto di reperire un docente abilitato a tali insegnamenti;
- che al verificarsi della condizione, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto valuta in primo luogo se vi sia la possibilità di affidare l'incarico a docenti già presenti in dotazione organica ed assunti a tempo indeterminato e che, ove ciò non sia possibile, l'Istituto delibera di bandire il concorso per l'assunzione temporanea di un docente che possa soddisfare il fabbisogno didattico per il singolo anno di insegnamento;
- che si è effettivamente verificata la circostanza che l'insegnamento di una delle materie in argomento non sia stata attivata per mancanza di allievi, con ciò confermandosi la legittimità e l'opportunità di una apposita valutazione da effettuare all'inizio di ogni anno accademico, senza l'immissione nella dotazione organica dell'Istituto di tali corsi che, peraltro, hanno sempre richiesto nei fatti la previsione di un orario settimanale assai limitato, tale da non completare l'orario di cattedra, ma da costituirne soltanto uno spezzone;
- che il ripetuto affidamento di incarichi agli stessi docenti è stato determinato dal fatto che essi, partecipando in concorso con altri candidati alla formazione di graduatorie, hanno conseguito il punteggio più elevato e che gli incarichi assegnati non hanno tuttavia costituito "rinnovo" dell'incarico svolto nell'anno precedente ed in proroga di quello, ma hanno costituito un autonomo e nuovo rapporto, finalizzato ad assolvere nuove esigenze dell'Istituto;
- che, pertanto, la nomina temporanea attribuita ai ricorrenti ha avuto una sua reale giustificazione nella mancata certezza che l'insegnamento avrebbe dovuto essere impartito anche nel successivo anno accademico e che la provvisorietà dell'esigenza di affidamento dell'incarico per le materie insegnate dai ricorrenti è circoscritta all'anno scolastico in corso, non potendosi vaticinare, prima che pervengano le nuove richieste annuali, se i corsi che annualmente furono affidati ai ricorrenti dovranno ancora essere tenuti;
- che l'Istituto ha conferito gli incarichi ai proff. Garella e Masini previa selezione in graduatorie pubbliche e che la ripetuta nomina degli stessi non è avvenuta al fine di

mascherare con plurima investitura un incarico destinato ad assolvere esigenze a tempo indeterminato;

- che erroneamente i ricorrenti hanno sostenuto che l'obbligatorietà dell'insegnamento delle materie di loro competenza equivalga a determinare un obbligo automatico per l'Istituto di inserimento dei relativi corsi nella dotazione organica dell'Istituto, in quanto quest'ultima trae il suo legittimo fondamento esclusivamente nel provvedimento degli organi statutari a ciò deputati, i quali soltanto valutano quali corsi debbano esservi inseriti;
- che è inammissibile la richiesta al Giudice di intervenire nelle discrezionali decisioni amministrative dell'Istituto, al fine di inserire nella sua organizzazione un rapporto di pubblico impiego non previsto dall'Istituto stesso;
- che, pertanto, l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" ritiene di avere tenuto un comportamento corretto e conforme al diritto, non produttivo di danno alcuno ai ricorrenti;

Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13 (ricorrente Mascolo ed altri), cui i Tribunali nazionali sono chiamati ad uniformarsi, che comporta per l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", come posto in evidenza dal legale dell'Istituto, avv. Carlo Borghi, nella propria relazione del 07/12/2015 indirizzata ai revisori dei conti, un notevole rischio di soccombenza, in quanto *“è probabile che il Giudice del lavoro non condivide la dedotta sussistenza di esigenze imprevedibili nel rinnovo reiterato e costante per oltre sedici anni degli incarichi ai docenti; riguardo all'importo della prospettata transazione sembra, anche sulle prospettazioni interne dell'istituto, che esso sia conveniente nell'eventualità di un ricalcolo fatto secondo i criteri della ricostruzione integrale della carriera”*;

Considerato che, alla luce della prospettata convenienza per l'Istituto di addivenire ad una definizione della controversia in via transattiva, sono state avviate trattative tra i rispettivi legali;

Considerato che, in particolare, i ricorrenti hanno presentato una proposta di definizione della controversia nei seguenti termini:

- prof. Massimo Masini: € 15.745,00 emolumenti arretrati per ricostruzione carriera;  
€ 33.998,85 per indennità di risarcimento danno, corrispondente all'ultima retribuzione (€ 2.266,59) per n. 15 mensilità

*TOTALE: € 49.743,85*

- prof. Daniele Garella : € 11.800,00 emolumenti arretrati per ricostruzione carriera  
€ 16.999,50 per indennità di risarcimento danno, corrispondente all'ultima retribuzione (€ 1.133,30) per n. 15 mensilità

*TOTALE: € 28.799,50*

con una spesa complessiva derivante dalla proposta formulata dai ricorrenti pari ad € 78.543,35.

Dato atto che, a fronte di tale proposta, l'Istituto ha formulato la seguente controproposta:

- prof. Massimo Masini: € 15.745,00 emolumenti arretrati per ricostruzione carriera

€ 13.596,00 per indennità di risarcimento danno, corrispondente all'ultima retribuzione (€ 2.266,59) per n. 6 mensilità

*TOTALE: € 29.341,00*

- prof. Daniele Garella : € 7.740,00 emolumenti arretrati per ricostruzione carriera  
€ 6.798,00 per indennità di risarcimento danno, corrispondente all'ultima retribuzione (€ 1.133,30) per n. 6 mensilità

*TOTALE: € 14.538,00*

con una spesa complessiva derivante dalla proposta formulata dall'Istituto pari ad € 43.879,00;

Atteso che, come precisato nella relazione dell'avv. Borghi, la determinazione dell'effettivo esborso per l'Istituto *“potrà essere effettuata solo al seguito di una consulenza tecnica, una volta che il giudice abbia deciso se alla fattispecie debba applicarsi il termine prescrizione di dieci o cinque anni ai fini di calcolare le perdite subite dai lavoratori per la differenza contrattuale applicabile”*;

Atteso che, sempre come precisato nella relazione dell'avv. Borghi, *“sussiste inoltre da calcolare la discrezionalità del giudice nello stabilire l'indennizzo per la violazione delle norme che regolano la determinazione della tipologia contrattuale, da commisurarsi tra sei e quindici mensilità”*;

Considerato che l'Istituto, in caso di soccombenza che preveda la condanna alla ricostruzione della carriera, potrebbe essere chiamato a corrispondere ai ricorrenti, per tutte le annualità di attivazione dei relativi insegnamenti, anche le retribuzioni relative al periodo intercorrente tra il termine effettivo delle lezioni ed il termine dell'anno accademico di riferimento (periodo di sospensione delle attività didattiche), con un ulteriore rilevante aggravio per l'Istituto;

Considerato che, per quanto sopra esposto, alle somme sopra stimate potrebbe aggiungersi ulteriori somme derivanti dal calcolo dell'indennità di risarcimento del danno calcolata in base all'ultima retribuzione percepita dai ricorrenti, moltiplicata per n. 15 mensilità anziché per n. 6 mensilità;

Considerato che, come rilevato nella relazione dell'avv. Borghi, il pagamento delle spese del giudizio richieste da controparte, seppure calcolate secondi i minimi tariffari di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, potrebbe essere contestato in sede di definizione transattiva sotto il profilo dell'incertezza della decisione che potrebbe scaturire in sede giudiziaria;

Atteso che, nelle note conclusive del 16/09/2015, i legali delle controparti hanno formalizzato la rinuncia alla richiesta di conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, limitandosi ad una pretesa di natura esclusivamente risarcitoria;

Atteso che il legale dell'Istituto, avv. Carlo Borghi, ha informato che le controparti hanno manifestato la propria disponibilità a definire il contenzioso in via transattiva mediante corresponsione al prof. Massimo Masini e al prof. Daniele Garella, esclusivamente a titolo di indennità di risarcimento del danno non soggetta a ritenute erariali e previdenziali, della complessiva somma di € 45.000,00, di cui € 30.000,00 al prof. Massimo Masini ed € 15.000,00 al

prof. Daniele Garella, corrispondenti a circa n. 13 mensilità dell'ultima retribuzione dagli stessi percepita;

Considerato che, in caso di esito negativo della causa pendente presso il Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro, l'Istituto ha stimato, nell'ipotesi prudenziale di prescrizione decennale del diritto dei ricorrenti, la possibile corresponsione a titolo di ricostruzione della carriera e di indennità di risarcimento del danno (calcolata in base all'ultima retribuzione percepita moltiplicata per n. 6 mensilità) di una somma complessiva compresa tra € 89.350,00 ed € 199.640,00, a cui dovrebbero aggiungersi le spese legali di controparte, stimate in € 6.000,00 Iva e Cap inclusi, nonché la rivalutazione monetaria e gli interessi legali;

Considerato altresì che, in caso di soccombenza, l'Istituto dovrebbe corrispondere immediatamente le somme stabilite dalla sentenza del Tribunale di Livorno, in forza della provvisoria esecutività della sentenza stessa, con possibili conseguenze negative in termini di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Istituto stesso;

Ritenuto pertanto conveniente per l'Istituto Mascagni addivenire alla definizione della controversia in via transattiva nei termini sopra riportati, ovvero mediante corresponsione al prof. Massimo Masini e al prof. Daniele Garella, della complessiva somma di € 45.000,00 a titolo di indennità di risarcimento del danno;

Richiamata la propria deliberazione n. 34 del 02/12/2015 di approvazione della variazione n. 1 al bilancio di previsione 2015, con la quale è stato iscritto nella parte Spesa del bilancio di previsione 2015 il cap. 660 denominato "Uscite per spese legali, liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori", con uno stanziamento di € 51.000,00, a fronte dell'esborso derivante dal possibile accordo transattivo in argomento;

Dato atto che la predetta spesa è interamente finanziata con applicazione di una quota dell'avanzo di amministrazione disponibile, accertato in sede di rendiconto dell'esercizio finanziario 2014 e pari a complessivi € 109.083,96;

Dato atto che, con riferimento alla spesa relativa alla transazione prevista nella predetta variazione di bilancio, i revisori dei conti hanno chiesto all'Istituto di formulare apposita richiesta di parere al MEF – RGS e al MIUR e che tali pareri sono stati richiesti dall'Istituto a mezzo PEC in data 21/12/2015;

Dato atto altresì che, in data 30/12/2015, nelle more del rilascio dei pareri da parte dei suddetti Ministeri, i revisori dei conti hanno formulato il seguente parere sulla variazione n. 1 al bilancio di previsione 2015, approvata dal C.d.A. in data 02/12/2015:

*In ordine alla variazione di bilancio n. 1 del 2015 (omissis), i sottoscritti revisori ritengono, allo stato attuale, di non poter avallare la suddetta variazione di bilancio in quanto, al momento, non sussistono elementi sufficienti di valutazione. Al riguardo si invita l'Istituto a sollecitare con estrema urgenza i pareri di competenza del MIUR e del MEF dei quali i revisori rimangono in attesa:*

Atteso che l'Istituto ha fornito ai revisori dei conti tutti gli elementi di valutazione dagli stessi richiesti e che, pertanto, la supposta insufficienza degli elementi di valutazione è da ritenere esclusivamente ascrivibile all'attuale assenza dei pareri MIUR e MEF, la cui espressione obbligatoria, peraltro, non risulta prevista da norme di legge, statutarie o regolamentari;

Ritenuto opportuno richiedere preliminarmente al Tribunale di Livorno di rinviare la formalizzazione della transazione e della conseguente rinuncia al giudizio, nelle more dell'emissione dei rispettivi pareri da parte del MEF-RGS e del MIUR, nonché dell'emissione del parere da parte dei revisori dei conti dell'Istituto;

Ritenuto, nell'ipotesi di mancata concessione del predetto rinvio da parte del Tribunale di Livorno, di procedere in ogni caso alla formalizzazione dell'accordo transattivo della controversia, anche in assenza dei pareri del MEF-RGS, del MIUR e dei revisori dei conti, al fine di evitare all'Istituto il potenziale danno finanziario derivante dall'eventuale esito sfavorevole della controversia stessa;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima;

con votazione palese unanime

### DELIBERA

1. di definire in via transattiva il giudizio pendente innanzi al Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" ed i proff. Massimo Masini, nato a Firenze il 26 giugno 1948, docente a tempo determinato di Arte scenica, e Daniele Garella, nato a Firenze l'8 maggio 1961, docente a tempo determinato di Letteratura poetica e drammatica, nei termini che seguono:
  - corresponsione al prof. Massimo Masini e al prof. Daniele Garella della complessiva somma di € 45.000,00 a titolo di indennità di risarcimento del danno, non soggetta a ritenute erariali e previdenziali, di cui € 30.000,00 al prof. Massimo Masini ed € 15.000,00 al prof. Daniele Garella, corrispondenti a circa n. 13 mensilità dell'ultima retribuzione dagli stessi percepita;
2. di autorizzare il Presidente pro-tempore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", prof. Marco Luise, a richiedere al Tribunale di Livorno - Sezione Lavoro, il rinvio della formalizzazione dell'accordo transattivo e della conseguente rinuncia al giudizio, in attesa dell'emissione dei rispettivi pareri da parte del MEF-RGS e del MIUR, nonché dell'emissione del parere da parte dei revisori dei conti dell'Istituto;
3. di autorizzare, il Presidente pro-tempore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", prof. Marco Luise, in caso di mancata concessione del predetto rinvio, a sottoscrivere l'accordo transattivo e gli atti di rinuncia al giudizio, anche in assenza dei pareri del MEF-RGS, del MIUR e dei revisori dei conti dell'Istituto;
4. di dare atto che la spesa derivante dall'accordo transattivo, pari ad € 45.000,00, trova copertura al cap. 660 del bilancio di previsione 2016 - esercizio provvisorio, gestione residui 2015;
5. di dare atto che la spesa derivante dall'eventuale corresponsione delle spese legali sostenute dai ricorrenti trovano copertura al cap. 660 del bilancio di previsione 2016 - esercizio provvisorio, gestione residui 2015;
6. di dare atto che la presente deliberazione è oggetto di pubblicazione ai sensi delle vigenti norme in materia;

7. di dichiarare all'unanimità la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 37, secondo comma dello Statuto.





ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI PIETRO MASCAGNI  
Alta Formazione Artistica e Musicale

**Pareri di regolarità tecnica e attestazione di copertura finanziaria**

ALLEGATO alla proposta di deliberazione per il Consiglio di Amministrazione avente il seguente

**OGGETTO: Autorizzazione alla transazione della controversia legale pendente presso il Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro tra l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" e i docenti a tempo determinato prof. Massimo Masini e prof. Daniele Garella.**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica
- Si esprime parere favorevole
- Si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione .....

Livorno, li 25/1/2016

Il Direttore Amministrativo  
(Dott. Marco Menicagli)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto attiene alla regolarità dell'atto:

- Non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità contabile
- Si esprime parere favorevole
- Si esprime parere sfavorevole con la seguente motivazione .....

Livorno, li 25/01/2016

Il Direttore dell'Ufficio Ragioneria  
(Rag. Alessandro Freschi)

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
F.to Marco Luise

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data odierna e vi resterà per otto giorni consecutivi ai sensi dell'art. 37 – 2° comma dello Statuto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 27/01/2016

---

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 26/01/2016

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva il 25/01/2016

- a seguito della decorrenza del termine di otto giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 37 – 2° comma dello Statuto
- dal momento della sua approvazione, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 26/01/2016

---

La presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Menicagli

Livorno, li 26/01/2016

---